

**Schema di D.Lgs. recante disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n.14 recante “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”**

**Atto n.175**

**Audizione dell’ANCE presso la II Commissione Giustizia della Camera dei Deputati**

**16 giugno 2020**

**SOMMARIO**

<b>PREMESSA</b> .....	<b>2</b>
<b>VALUTAZIONI SULLE MISURE D'INTERESSE</b> .....	<b>4</b>
<b>INDICATORI DELLA CRISI – ART. 13</b> .....	<b>4</b>
<i>Nuova nozione</i> .....	<b>4</b>
<i>Indici di crisi alternativi</i> .....	<b>4</b>
<b>SEGNALAZIONI DI ALLERTA - ARTT. 14 E 15</b> .....	<b>6</b>
<b>ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI – OCRI – ARTT. 17, 352 E 356-357</b> .....	<b>7</b>
<i>Componente proveniente dall'associazione di categoria</i> .....	<b>7</b>
<i>Requisiti di iscrizione all'albo</i> .....	<b>8</b>
<b>ULTERIORI PROPOSTE DELL'ANCE</b> .....	<b>9</b>
1. <b>Insolvenza da crisi economica e responsabilità degli amministratori</b> .....	<b>9</b>
2. <b>Nomina degli organi di controllo nelle s.r.l.</b> .....	<b>11</b>
3. <b>Contenimento dei compensi dei professionisti</b> .....	<b>12</b>
4. <b>L'applicabilità delle nuove regole ai procedimenti pendenti</b> .....	<b>13</b>
5. <b>Privilegio sui crediti delle piccole imprese</b> .....	<b>13</b>
<b>LE CRISI D'IMPRESA E I CONTRATTI PUBBLICI</b> .....	<b>14</b>
<b>Partecipazione alle gare ed esecuzione del contratto per le imprese in concordato</b> .....	<b>14</b>
<b>Raggruppamenti temporanei di imprese:</b> .....	<b>15</b>
<b>A) Crediti delle mandanti</b> .....	<b>15</b>
<b>B) Ritardi nei pagamenti</b> .....	<b>16</b>
<b>C) Restituzione dei finanziamenti</b> .....	<b>16</b>
<b>Imprese in liquidazione giudiziale (fallite)</b> .....	<b>17</b>
<b>Scorrimento della graduatoria ("Interpello")</b> .....	<b>17</b>

**PREMESSA**

*L'adozione del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, in attuazione della legge delega 155/2017 (cd. "codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza") rappresenta l'occasione per avviare nel nostro Paese un importante processo riformatore che non riguarda unicamente la modernizzazione di un sistema normativo ormai incapace di tutelare le imprese, ma che può accrescere in generale la competitività del sistema economico.*

*ANCE ha totalmente condiviso i principi ispiratori della riforma finalizzati alla continuità aziendale, tema al quale finalmente il Legislatore ha posto attenzione, ma, purtroppo in maniera assai blanda ed assolutamente insufficiente rispetto alla gravità del problema per l'intero sistema imprenditoriale ma in particolare per il settore delle costruzioni, che è stato letteralmente devastato da una crisi ormai senza fine e da comportamenti degli attuali organismi di crisi e del ceto bancario, assolutamente vessatori ed autolesionisti per l'intera economia del Paese.*

*Il mantenimento in efficienza di un'azienda rappresenta, infatti, un valore che deve essere salvaguardato soprattutto nei periodi in cui la gestione ordinaria incontra delle difficoltà, a causa di oggettive crisi del mercato, come quella che, dal 2008, interessa il settore delle costruzioni, aggravata anche dall'attuale emergenza sanitaria.*

*Proprio alla luce dell'attuale situazione epidemiologica, e tenuto conto delle pesanti ripercussioni che questa avrà sulla prosecuzione della attività economiche, occorre avviare una riflessione sulla reale necessità di affrontare, in questo particolare momento storico, il tema della crisi d'impresa.*

*Appare prioritario, anche in tali circostanze, mantenere e promuovere in ogni caso l'esercizio dell'attività, anziché attivare le procedure giudiziali, che, oltretutto, possono mettere in pericolo il patrimonio aziendale e minare l'esistenza dell'impresa stessa.*

*Infatti, garantire la prosecuzione dell'attività significa salvaguardare tutte quelle componenti essenziali all'esercizio dell'impresa, prima fra tutte il mantenimento dei posti di lavoro con il connesso pagamento delle retribuzioni, nonché la conservazione del patrimonio tecnologico ed il know how acquisito negli anni.*

*Non si dimentichi che il vero senso della Riforma RORDORF doveva consistere nel prevalente interesse della " continuità aziendale " e nello strettamente connesso ribaltamento del concetto di " responsabilità degli Amministratori" in caso di insolvenza incolpevole.*

*Esattamente in questo senso andava "l'ordine del giorno" proposto dall'ANCE e fatto proprio dalla Commissione Giustizia del Senato, che impegnava esplicitamente il Governo a provvedere di conseguenza, avendo finalmente preso atto della crisi epocale che aveva colpito l'industria ed in particolare il settore delle costruzioni nel periodo 2009/2018.*

*L'attuale situazione vede, viceversa, addirittura un forte aggravamento della già ipercritica situazione precedente.*

*Infatti, nelle prossime settimane migliaia di imprese SRL saranno obbligate a nominare un organo di controllo che non solo peserà ulteriormente sui costi aziendali ma, di fatto, potrà mettere in una difficile situazione di conflitto di interessi l'imprenditore ed i suoi*

*revisori, i quali oggi sono solidalmente responsabili della salute economica-finanziaria dell'impresa e per tutelarsi adeguatamente, oltre a pagare cospicui premi assicurativi, potranno trovarsi in aperto contrasto con le decisioni aziendali dell'imprenditore, per una infinita serie di motivi connessi ad una teorica "prudenza gestionale".*

*Appare di tutta evidenza quindi che anche questo impegno, così come quello degli "indici di crisi" doveva essere rinviato, non ad una data prefissata (ad oggi 1° settembre 2021) bensì al momento in cui il mercato avrà ritrovato una sua effettiva normalità; normalità che era già stata irrimediabilmente devastata dalla crisi 2009/2018 ed ora ulteriormente aggravata dalla presente crisi sanitaria.*

*Per tali ragioni, occorre, poi, pervenire ad una definizione normativa dello stato di crisi, distinguendo fra l'insolvenza incolpevole, dovuta ad una situazione economica generale straordinaria, rispetto a quella prodotta a seguito di negligenza nell'attività degli amministratori.*

*Peraltro, nell'ambito delle iniziative del programma di Rilancio "Italia 2020-2022" del comitato di esperti guidato da Vittorio Colao, a seguito dell'emergenza sanitaria, il tema della crisi d'impresa viene ripreso sotto il profilo del Disincentivo al ricorso alle procedure concorsuali, mediante la seguente strategia:*

- *rendere più agevole, nel corso della procedura di concordato preventivo, la raccolta delle informazioni da parte dei creditori, per rendere possibile a taluni di essi di formulare proprie proposte da sottoporre al voto in concorrenza a quella del debitore. In particolare*
- *riconoscere ai creditori, nei concordati preventivi, il diritto (liberamente trasferibile) di partecipazione ai futuri utili e valore dell'azienda. Tale diritto dovrà essere tanto maggiore quanto minore è la percentuale di soddisfazione prevista dalla proposta concordataria. Ad esso dovranno essere associati diritti amministrativi che assicurino la presenza di rappresentanti dei creditori nella governance dell'impresa.*
- *assoggettare, nel fallimento, l'eventuale trasferimento dell'azienda al debitore (e alle sue parti correlate) a vincoli che disincentivino il ricorso strumentale al fallimento per ricostituire il valore dell'azienda a scapito dei creditori (ad es. consentire la cessione dell'azienda sdebitata al debitore solo dopo che sia decorso un certo lasso di tempo dall'apertura della procedura).*

*In sostanza, tenuto conto della gravissima situazione contingente, ad avviso dell'ANCE occorre:*

- *pervenire ad una vera "riforma" del Codice della crisi, che si sintetizza nei concetti di "continuità aziendale" e nella "responsabilità degli Amministratori" per crisi incolpevoli;*
- *sospendere ogni provvedimento (nomina dei revisori, indici di crisi etc.) in relazione a nuove regole che, sino al raggiungimento di una vera situazione di normalità economica, non farebbero altro che causare nuove chiusure aziendali e perdite di posti di lavoro, oltrechè di "vocazioni Imprenditoriali";*
- *garantire la rappresentanza imprenditoriale delle Associazioni di categoria, oltre a quella della Magistratura e degli Ordini professionali.*

## VALUTAZIONI SULLE MISURE D'INTERESSE

### Indicatori della crisi – Art.13

#### Nuova nozione

Lo Schema di D.Lgs. correttivo al *Codice della crisi d'impresa* modifica la definizione degli indicatori di crisi contenuta nell'art.13 del D.Lgs.14/2019, che devono misurare gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario dell'impresa, con l'aggiunta del riferimento alla «**non sostenibilità dei debiti**», alla «**non sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa**», all' «**assenza di prospettive di continuità aziendale**», nonché all'«**inadeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi**» (nella formulazione attuale si fa riferimento invece, alla «sostenibilità» ed all' «adeguatezza» di tali parametri).

#### Indici di crisi alternativi

Il D.Lgs. correttivo interviene, altresì, in materia di indici di crisi alternativi che, come noto, l'impresa può utilizzare se non ritenga adeguati gli indici "ordinari" in base alle proprie caratteristiche di business, inserendoli nella nota integrativa al bilancio d'esercizio, motivando le ragioni di tale scelta (cfr. art.13, co.3).

In merito, viene specificato che tale dichiarazione produce effetti «**a decorrere dall'esercizio successivo**»<sup>1</sup>, nel senso che non deve essere ripetuta ogni anno, salvo che non cambino le circostanze significative relative all'esercizio dell'attività (cfr. anche la Relazione illustrativa al Provvedimento).

Resta fermo l'obbligo di attestazione del professionista in merito all'adeguatezza degli indici alternativi.

#### PROPOSTE DI MODIFICA

Come noto, la novità di maggior rilievo del "codice della crisi d'impresa" riguarda la disciplina delle nuove procedure d'allerta e composizione assistita della crisi, che consiste in una serie di regole volte a far emergere la situazione di difficoltà finanziaria dell'impresa, al fine di trovare tempestivamente soluzioni concordate con i creditori, in una fase antecedente all'intervento del Tribunale.

Si tratta di una **serie di segnalazioni qualificate** che devono essere **effettuate** dagli **organi di controllo delle società**, ovvero dai **creditori pubblici qualificati** (Agenzia Entrate, INPS e agente della riscossione).

In particolare, per quel che riguarda gli **organi di controllo delle imprese**, la **segnalazione dello stato di crisi** deve avvenire in primo luogo nei **confronti degli amministratori** (cd. *controllo interno*), secondo specifiche modalità stabilite dall'art.14 del D.Lgs. 14/2019.

Nell'ipotesi in cui, a seguito dell'informativa interna alla società, **non vengano prese misure per contrastare la crisi d'impresa** (entro il termine massimo di novanta giorni dalla segnalazione), **l'organo di controllo deve informare** l'Organismo di Composizione della Crisi (**OCRI** – cd. *controllo esterno*).

<sup>1</sup> Nella formulazione attuale, invece, si fa riferimento alla dichiarazione da rendere in nota integrativa «*per l'anno successivo*».

Proprio ai fini del cd. *controllo interno* nell'ambito dell'allerta, **particolare interesse rivestono, per il settore delle costruzioni, gli indicatori di crisi, ossia i parametri che attestano la situazione di difficoltà dell'impresa, da utilizzare ai fini delle procedure d'allerta e di composizione della crisi.**

Sotto tale profilo, il *codice della crisi d'impresa* ha attribuito al **Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili – CNDCEC l'elaborazione**, con cadenza almeno triennale, **di specifici indici di allerta**, per ogni tipologia di attività economica, secondo la classificazione I.S.T.A.T., da approvare con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

In particolare, il CNDCEC ha elaborato 7 **parametri, i primi 2 generali** (*patrimonio netto della società, livello non adeguato di sostenibilità del debito a 6 mesi*) **ed i successivi 5 differenziati in funzione dell'attività economica** (*sostenibilità degli oneri finanziari, adeguatezza patrimoniale, rapporto tra il cash flow ed attivo, rapporto tra le attività a breve termine ed il passivo a breve termine, l'indebitamento previdenziale e tributario*) da applicare in sequenza e da valutare in modo unitario.

**Solo il superamento delle soglie di tutti gli indici considerati è idoneo a rappresentare un concreto rischio di insolvenza**, tale da giustificare la segnalazione di allerta da parte degli organi di controllo dell'impresa.

**In linea generale, come ANCE, si ritiene essenziale intervenire per ottenere il coinvolgimento delle Associazioni di categoria nell'elaborazione degli indici di allerta**, tenuto conto che le attuali disposizioni del D.Lgs. 14/2019 individuano unicamente nel Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili l'organismo deputato all'elaborazione di tali parametri, con cadenza almeno triennale.

L'ANCE **ritiene, quindi, indispensabile che sia prevista normativamente la partecipazione delle Associazioni di categoria nel processo di elaborazione ed aggiornamento degli indici di crisi.**

Ciò al fine di tener conto, per il settore delle costruzioni, sia della specificità dell'attività esercitata (commesse pubbliche, costruzione per la vendita, riqualificazione del patrimonio edilizio esistente), sia della collocazione dell'impresa sul territorio.

Inoltre, l'attuale formulazione degli indici, ed i corrispondenti "valori di allerta" andrebbero rivisti per tener conto delle peculiarità del settore edile.

In sostanza, occorre prevedere:

#### **APPLICABILITÀ GENERALE DEGLI INDICI DI CRISI**

##### **1. il coinvolgimento delle Associazioni di categoria nell'elaborazione degli indici**

L'ANCE **ritiene indispensabile che sia prevista normativamente la partecipazione delle Associazioni di categoria nel processo di elaborazione ed aggiornamento degli indici di crisi;**

#### **PROPOSTE DI MODIFICA DEI SINGOLI INDICI DI CRISI**

##### ***Indice relativo alla sostenibilità degli oneri finanziari***

- 2. la misurazione dei flussi di cassa a 12 mesi** (coincidente con il periodo d'imposta), fatta salva la discrezionalità dell'organo di controllo di effettuare il test sulla sostenibilità degli oneri finanziari su un periodo inferiore, se il calcolo del *dscr* risulti affidabile;

##### ***Indice relativo all'adeguatezza patrimoniale (lavori pubblici)***

3. **l'eliminazione, dai debiti totali, delle voci relative agli "anticipi per stato avanzamento lavori - SAL"** (inseriti nella voce D.6 - Acconti - nel passivo dello stato patrimoniale);

***Indice relativo all'equilibrio finanziario (lavori pubblici)***

4. **l'eliminazione dalla voce C dell'attivo circolante**, relativa alle rimanenze per lavori in corso, **le voci per le quali sono stati già ricevuti importi a titolo di SAL.**

Allo stesso modo, e per le medesime ragioni, dalle passività a breve termine andrebbero espunte **le voci relative ai "anticipi per stato avanzamento lavori - SAL"** (inseriti nella voce D.6 - Acconti - nel passivo dello stato patrimoniale);

***Individuazione di un indice d'allerta unico per il settore edile***

5. **l'utilizzo di un unico codice convenzionale**, nonché **l'individuazione di una sola soglia d'allerta per ciascun parametro**, in sostituzione dei valori elaborati dal CNDCEC per ciascuna delle 3 macro attività del settore delle costruzioni;

***Indebitamento previdenziale e tributario***

6. **la precisazione che i debiti fiscali, previdenziali e simili devono essere già scaduti**, in relazione ai rispettivi termini di pagamento, e per i quali non è stata richiesta ed ottenuta una dilazione nel pagamento.

**Segnalazioni di allerta - Artt.14 e 15**

Sotto il profilo del **controllo interno** (art.14) effettuato a **cura degli organi delle società**, nello Schema di decreto correttivo viene precisato che, oltre all'amministratore, **la comunicazione di allerta** deve essere effettuata, se presente, **anche nei confronti del revisore o della società di revisione.**

Analogamente, ove la segnalazione sia effettuata dal revisore o dalla società di revisione, questi devono informare l'organo di controllo. Ciò al fine di evitare sovrapposizioni nell'attività dei soggetti che verificano la situazione dell'impresa.

Per quel che riguarda, invece, l'obbligo di controllo esterno (art.15), ovvero le segnalazioni effettuate dai creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS ed Agente della riscossione), sono state introdotte modifiche alla soglia di debito IVA infrannuale oltre la quale scatta la segnalazione di allerta da parte dell'Agenzia delle Entrate.

In particolare, l'importo del debito IVA risultante dalla comunicazione relativa alla liquidazione periodica<sup>2</sup>, e rilevante ai fini della segnalazione d'allerta viene stabilito sulla base di specifiche soglie, a seconda del **volume d'affari** risultante dalla dichiarazione IVA relativa all'anno precedente (art.15, co.2, lett.a).

In particolare, **l'ammontare del debito IVA trimestrale comporta la segnalazione dell'Agenzia delle Entrate** se questo è **superiore a:**

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art.21-bis del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge 122/2010.

- **100.000 euro**, se il **volume di affari** risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente **non è superiore a 1.000.000 euro**;
- **500.000 euro**, se il **volume di affari** risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente **non è superiore a 10.000.000 euro**;
- **1.000.000 euro**, se il **volume di affari** risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente è **superiore a 10.000.000 euro**.

Si ricorda che, invece, il valore attuale del debito rilevante ai fini della segnalazione è il **30% del debito IVA**, che deve essere **almeno pari ai seguenti importi di fatturato trimestrale**:

- **25.000 euro** in caso di **volume d'affari** risultante dalla **dichiarazione IVA** dell'anno precedente **fino a 2.000.000 euro**;
- **50.000 euro** in caso di **volume d'affari** risultante dalla **dichiarazione IVA** dell'anno precedente **fino a 10.000.000 euro**;
- **100.000 euro** in caso di **volume d'affari** risultante dalla **dichiarazione IVA** dell'anno precedente **oltre 10.000.000 euro**.

Un'ulteriore novità riguarda la **previsione di un termine**, pari a **sessanta giorni** dall'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni IVA relative all'anno successivo, entro il quale l'Agenzia delle Entrate deve effettuare la segnalazione di allerta al debitore (art.15, co.3, lett.a)<sup>3</sup>.

#### VALUTAZIONE

Merita apprezzamento la modifica del criterio di verifica dell'importo del debito IVA al superamento del quale scatta la verifica dell'Agenzia delle Entrate, che costituisce una semplificazione rispetto al parametro attuale, nonché una riduzione del numero delle imprese potenzialmente coinvolte nel controllo, come evidenziato anche nella Relazione illustrativa al Provvedimento.

### Organismo di composizione della crisi – OCRI – Artt.17, 352 e 356-357

#### *Componente proveniente dall'associazione di categoria*

Come noto, nell'ambito delle procedure d'allerta (ossia del sistema di segnalazioni volte a far emergere la situazione di difficoltà finanziaria dell'impresa in via extragiudiziale) è previsto l'intervento degli **organismi di composizione della crisi - OCRI**, al fine di giungere ad un accordo con i creditori.

Tale organismo è costituito presso ciascuna camera di commercio, territorialmente competente in base alla sede legale dell'impresa, ed è composto da un collegio di tre esperti, di cui uno è il referente.

In particolare, viene **stabilito** che **un membro del collegio** appartenga all'**associazione imprenditoriale di categoria** del **settore di riferimento del debitore**.

Al riguardo, lo Schema di D.Lgs. correttivo riscrive alcune disposizioni in merito al componente dell'OCRI di matrice cd. "aziendalistica".

<sup>3</sup> Cfr. anche l'art.54-bis, co.1, del D.P.R. 633/1972.

In particolare, con una modifica all'art.17, co.1, lett. c, del *Codice della crisi d'impresa*, viene previsto che il rappresentante proveniente dall'associazione di categoria venga designato da quest'ultima, e non più dal referente.

In particolare, il debitore dovrà individuare tre nominativi ed indicarli al referente, il quale provvederà ad informare l'associazione di categoria, che sceglierà il componente fra i tre selezionati dal debitore.

In ogni caso, deve trattarsi di esperti iscritti all'albo dei **soggetti incaricati** dall'autorità giudiziaria delle **funzioni di gestione e di controllo** nelle **procedure** del medesimo **Codice della crisi d'impresa** (la cui istituzione, mediante Decreto del Ministro della Giustizia, è stata differita dal 1° marzo al 30 giugno 2020 – *cfr.* anche l'artt.356-357).

#### **Requisiti di iscrizione all'albo**

Sotto tale profilo, per **quel che riguarda i requisiti professionali dei componenti dell'OCRI (ivi compresi quelli provenienti dalle associazioni di categoria)**, con la riscrittura degli artt.352 e 356, co.2, del *Codice della crisi d'impresa*, viene previsto:

- **nella prima fase di attuazione dell'albo**, che possano essere iscritti i dottori commercialisti, gli esperti contabili e gli avvocati iscritti nei rispettivi albi, a condizione che abbiano svolto specifiche attività di gestione delle procedure d'insolvenza.

Si tratta, in particolare, di aver **svolto le funzioni di commissario giudiziale, attestatore o di assistenza al debitore** nella presentazione della **domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo** che abbiano superato la fase dell'apertura, **ovvero in tre accordi di ristrutturazione dei debiti** che siano stati omologati (*cfr.* l'art.352 del D.Lgs. 14/2019);

- **a regime**, che possano essere **iscritti all'albo** anche **altre figure professionali** oltre agli avvocati ed ai dottori commercialisti (ad esempio, consulenti del lavoro, gli studi professionali associati, ovvero le associazioni tra professionisti – *cfr.* art.358).

Tali soggetti devono aver **assolto gli obblighi di formazione** stabiliti dall'art.4, co.5, lett. *b, c, d*, del D.M. 202/2014<sup>4</sup>, con una semplificazione per gli avvocati, i

---

<sup>4</sup> Tali obblighi sono stati definiti per l'iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n.3, e vengono richiamati anche ai fini dell'albo dei soggetti incaricati di gestione delle procedure d'insolvenza ai fini del *Codice della crisi d'impresa*. In particolare, a tali fini la formazione consiste in:

- partecipazione a corsi di perfezionamento istituiti a norma dell'art.16 del D.P.R. 162/1982, di durata non inferiore a duecento ore nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore. I corsi di perfezionamento sono costituiti con gli insegnamenti concernenti almeno i seguenti settori disciplinari: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dell'esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale;
- svolgimento di un tirocinio di durata non inferiore a sei mesi, presso uno o più organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore, che abbia consentito l'acquisizione di competenze mediante la partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni;

commercialisti e gli esperti contabili, per i quali la durata dei corsi di aggiornamento in materia di crisi d'impresa viene fissata in quaranta ore.

Tuttavia, resta ferma, anche per questi ultimi, l'ulteriore formazione consistente sia in tirocini semestrali presso curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti, sia in corsi di aggiornamento biennali.

#### **PROPOSTE DI MODIFICA**

Per i componenti dell'OCRI provenienti dalle Associazioni di categoria, **occorre ripensare l'attuale approccio riferito ai requisiti di partecipazione, senza le limitazioni derivanti dallo svolgimento di attività pregresse nelle procedure giudiziali.**

**Occorre, quindi, individuare, dettagliandoli normativamente, requisiti specifici di partecipazione, diversi e meno stringenti rispetto a quelli stabiliti nel D.M. 202/2014** (ad es. aver espletato attività nella curatela fallimentare).

Tale precisazione normativa si rende necessaria anche in vista dell'emanazione del Decreto attuativo di costituzione e funzionamento degli OCRI, nel quale si suggerisce un albo speciale proprio per i componenti di matrice aziendalistica, senza i quali si rischia di non trovare i soggetti con i requisiti generali richiesti.

#### **ULTERIORI PROPOSTE DELL'ANCE**

##### **1. Insolvenza da crisi economica e responsabilità degli amministratori**

In attuazione dei principi generali della riforma, l'art.349 del D.Lgs. 14/2019 prevede la sostituzione le espressioni "fallimento", "procedura fallimentare" e "fallito" con "liquidazione giudiziale", "procedura di liquidazione giudiziale" e "debitore assoggettato a liquidazione giudiziale".

Viene, inoltre, introdotta la definizione di "crisi" del debitore, individuata nello «*stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore*» ed impedisce il rispetto delle obbligazioni già assunte.

**In tal senso, si ritiene indispensabile che venga codificata a livello normativo la differenza fra insolvenza dovuta alla crisi (ossia a condizioni eccezionali di congiuntura economica avversa, come quella che ha colpito il settore dell'edilizia dal 2008 ad oggi, aggravata dall'attuale emergenza sanitaria), e quella prodottasi a seguito di negligenza nell'attività da parte degli amministratori.**

In particolare, i criteri per individuare l'oggettiva e straordinaria difficoltà legata alla congiuntura economica potrebbero essere basati sull'andamento del valore aggiunto per settore di attività economica come certificato dall'ISTAT, con una valutazione analoga a quella stabilita dall'art.19, co.1-*quinquies*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 e dal D.M. 6 novembre 2013, in materia di

- 
- nell'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, di durata complessiva non inferiore a quaranta ore, nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, acquisito presso uno degli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili, ovvero presso un'università pubblica o privata.

concessione della rateizzazione straordinaria per le cartelle esattoriali, fino a centoventi rate<sup>5</sup>.

Si ritiene, inoltre, che la difficoltà legata alla congiuntura economica possa essere comprovata da specifici indici di affidabilità del debitore quali, ad esempio, l'esercizio durevole dell'attività, la regolarità nel versamento di imposte e contributi previdenziali ed assistenziali, criteri peraltro già utilizzati dal Legislatore nell'ambito della disciplina dei rimborsi IVA superiori a 30.000 euro, per definire i contribuenti "virtuosi", che non devono prestare la garanzia fideiussoria ai fini del recupero del credito IVA (art.38-bis, co.3 e 4, del D.P.R. 633/1972).

Tra gli altri indici di affidabilità si potrebbero richiamare anche alcune condizioni soggettive relative all'assenza a carico degli amministratori di condanne con sentenze passate in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa (cfr. il precedente art. 142 comma 1 punto 6 del Regio Decreto del 16 marzo 1942, n.267 in tema di esdebitazione).

**Si tratta di criteri da valutarsi con riferimento al periodo antecedente all'avvio della procedura, utili ad escludere o quantomeno, attenuare, la responsabilità degli amministratori**, che, a parere dell'ANCE, dovrebbero essere perseguiti solo in caso di effettivi e comprovati comportamenti illeciti, con la completa esclusione da qualsiasi addebito nel caso in cui, invece, il dissesto dell'impresa sia causato da fattori economici oggettivi e non dipenda da "leggerezze" nella gestione patrimoniale dell'impresa.

---

<sup>5</sup> L'art. 19 comma 1-quinquies del DPR 602/73 stabilisce che la rateazione può essere aumentata fino a centoventi rate mensili qualora *"il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:*

a) *accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;*

b) *solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile".*

Il DM 6 novembre 2013 stabilisce, in particolare, all'art. 3 le condizioni per la richiesta del piano di rateazione prevedendo che *"ai fini della ripartizione in rate del pagamento delle somme iscritte a ruolo, la comprovata e grave situazione di difficoltà di cui allo stesso art. 19, comma 1-quinquies, indipendente dalla responsabilità del debitore e legata alla congiuntura economica, è attestata dallo stesso debitore con istanza motivata, da produrre all'agente della riscossione unitamente alla documentazione comprovante i requisiti di cui al comma 2. L'agente della riscossione concede i piani straordinari nel caso in cui ricorrano congiuntamente la condizione di accertata impossibilità per il debitore di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano ordinario e quella di solvibilità dello stesso debitore, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile. Tali condizioni sussistono quando l'importo della rata:*

a) *per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare del richiedente, avuto riguardo all'Indicatore della Situazione Reddituale (ISR), rilevabile dalla certificazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) dello stesso nucleo, da produrre in allegato all'istanza;*

b) *per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), è superiore al 10% del valore della produzione, rapportato su base mensile ed enucleato ai sensi dell'art. 2425, numeri 1), 3) e 5), del codice civile e l'indice di liquidità [( Liquidità differita + Liquidità corrente) / Passivo corrente ] è compreso tra 0,50 ed 1. A tal fine il debitore allega all'istanza la necessaria documentazione contabile aggiornata.*

Ciò è particolarmente importante poiché la vastità della crisi economica ha già provocato un numero altissimo di fallimenti con il rischio reale e gravissimo di bloccare ogni "vocazione imprenditoriale" per il prossimo futuro, con gli immaginabili effetti drammatici non solo sull'economia generale ma anche e soprattutto sulle concrete capacità di ripresa occupazionale.

Al riguardo, ferme restando le necessarie garanzie a tutela dei creditori, si ritiene opportuno contemperare tale aspetto con quanto sottolineato più volte anche dalla Commissione Europea, che ha richiamato l'urgenza di un diverso trattamento del c.d. "fallimento onesto".

Ad ulteriore sostegno di tali temi si ricorda che durante l'esame del disegno di legge delega al Senato sono stati approvati diversi ordini del giorno (G/2681/4/2 a firma del Sen. Albertini – Gruppo AP; G/2681/7/2 G/2681/8/2 G/2.100 a firma del Sen. Caliendo – Gruppo FI) con i quali il Governo si è impegnato a prendere in considerazione le indicazioni in **merito all'introduzione della definizione del cosiddetto fallimento onesto o comunque di valutare l'opportunità nell'esercizio della delega di individuare strumenti che consentano di eliminare o, quantomeno, di attenuare la responsabilità degli amministratori, che nella prolungata fase della crisi hanno agito con diligenza per la salvaguardia della continuità d'impresa.**

Si ricorda altresì che è stato accolto l'ordine del giorno presentato dal Relatore Sen. Pagliari (G/2681/2/2) relativo alla necessità che nell'ambito dell'attività legislativa delegata sia valutata **"l'opportunità di introdurre una definizione dello stato di crisi e una gamma di strumenti di diagnosi utili a garantire, sul piano effettivo e concreto, la chiarezza concettuale e la centralità dello stato di crisi nella nuova disciplina"**.

---

### **Proposta ANCE**

- **definizione dello stato di crisi distinguendo fra insolvenza** dovuta ad una **situazione economica generale** straordinaria rispetto all'**insolvenza** prodotta a seguito di **negligenza nell'attività degli amministratori**
- **esclusione dalla responsabilità degli amministratori** nel caso in cui l'insolvenza dell'impresa sia dipesa da cause economiche oggettive e non da una gestione patrimoniale colpevolmente incauta

## **2. Nomina degli organi di controllo nelle s.r.l.**

Come noto, per le s.r.l. ed in presenza di determinate condizioni, il *Codice della crisi d'impresa* ha previsto l'obbligo di nomina degli organi di controllo.

Fin dalla sua introduzione, la disposizione ha suscitato perplessità, sia per il numero di società coinvolte, sia per l'aumento dei costi che le società dovranno sostenere, ma anche per il rischio che le segnalazioni possano compromettere l'affidabilità delle imprese verso gli istituti di credito.

In particolare, l'obbligo di nomina scatta quando **la società abbia superato**, per due esercizi consecutivi, **almeno uno dei limiti patrimoniali, reddituali** (pari,

rispettivamente, a 4 milioni di euro) e di **occupazione** (pari a 20 dipendenti – *cfr.* anche l'art.2-*bis* del “D.L. Sblocca cantieri” - D.L. 32/2019, convertito, con modificazioni, nella legge 55/2019 che, come auspicato dall'ANCE, ha rivisto le condizioni per la nomina obbligatoria degli organi di controllo nelle s.r.l., rispetto a quanto stabilito in origine nel “Codice della crisi d'impresa”).

Per le s.r.l. che, nel **2018 e 2019**, abbiano superato i citati limiti, l'obbligo deve essere eseguito entro il **30 giugno 2020** (termine differito da ultimo dall'art.106 del D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 27/2020 - cd. “D.L. Cura Italia”, in deroga agli artt.2364 e 2478-*bis* del codice civile, a causa dell'emergenza sanitaria in atto).

Al riguardo l'ANCE, **tenuto conto dell'intervenuta emergenza sanitaria, che comporta una scelte straordinarie di gestione aziendale, ritiene indispensabile che si pervenga ad una sospensione del termine del 30 giugno 2020 per l'effettuazione di tale adempimento, almeno sino al ripristino di una situazione di normalità economica (quantomeno entro il termine per l'approvazione del bilancio 2020, da effettuare nel 2021).**

Inoltre, occorre prevedere che **l'obbligo di nomina debba sorgere al superamento di due su tre dei citati limiti.**

In tal modo, si eviterebbe l'aumento dei costi, e le conseguenti modifiche degli assetti organizzativi per le imprese minori.

---

### Proposta ANCE

- **sospendere il termine del 30 giugno 2020 per l'effettuazione di tale adempimento, almeno sino al ripristino di una situazione di normalità economica (quantomeno entro il termine per l'approvazione del bilancio 2020, da effettuare nel 2021);**
- **rivedere la disciplina ai fini della nomina obbligatoria degli organi di controllo nelle s.r.l., prevedendo che l'obbligo sorga al superamento di due su tre dei limiti (patrimoniali, reddituali e di occupazione) ad oggi previsti**

### 3. Contenimento dei compensi dei professionisti

Sul punto, nell'apprezzare, nel decreto legislativo, la determinazione del compenso dei professionisti (commissario giudiziale, curatore, OICR) **al termine della procedura, l'ANCE ritiene che i relativi importi debbano essere calcolati in proporzione all'attivo realizzato, ed in misura non superiore al 3% del valore della procedura (oggi il costo dei consulenti comporta un onere per le imprese pari al 10-15% e tale da compromettere talvolta la prosecuzione dell'attività nonostante il superamento dello stato di crisi).**

Anche su tale tema nel corso dell'esame alla Camera del DdL delega è stato approvato un ordine del giorno (9/3671-bis – A/12, Dambrosio, Matarrese, Vargiu) che impegna il Governo **“a contenere i compensi dei professionisti incaricati nel corso delle procedure concorsuali, valutandone la parametrizzazione all'entità dell'attivo realizzato e stabilendo un eventuale tetto in relazione all'attivo medesimo”.**

La proposta, inoltre, è in linea con quanto recentemente previsto dalla Legge 172/2017 di conversione del Decreto Legge 148/2017 (cd. *Decreto Fiscale*) che ha introdotto per le prestazioni professionali **il principio dell'equo compenso proporzionato "alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale"**.

---

#### **Proposta Ance**

- **limitazione ai compensi dei professionisti** preposti alle procedure concorsuali a seguito di provvedimento giudiziale, da determinare al termine della procedura in proporzione all'attivo realizzato ed entro il tetto del 3% del valore della procedura

#### **4. L'applicabilità delle nuove regole ai procedimenti pendenti**

Il decreto legislativo attuativo della delega, con le nuove regole relative alle procedure d'insolvenza, si applicherà ai procedimenti sorti a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Al riguardo, fermo restando tale principio generale di irretroattività, occorrerebbe valutare l'opportunità di prevedere una limitata applicabilità dei nuovi istituti anche ai procedimenti pendenti, ove possibile, e qualora ciò comporti un vantaggio per l'intera procedura, anche in termini di salvaguardia della continuità aziendale.

---

#### **Proposta Ance**

- **applicabilità delle nuove regole di gestione dell'insolvenza, ai procedimenti pendenti**, ove possibile e qualora ciò comporti un vantaggio per l'intera procedura, anche in termini di salvaguardia della continuità aziendale

#### **5. Privilegio sui crediti delle piccole imprese**

Nell'ambito dell'avviata riforma delle procedure d'insolvenza, occorre porre attenzione al tema della revisione della disciplina dei privilegi, anch'essa oggetto di specifica delega al Governo, non ancora attuata, e da valutare necessariamente in parallelo rispetto al *Codice della crisi d'impresa*.

Sul tema, come ANCE, si ritiene che, nello specifico decreto legislativo che riorganizzerà il sistema dei privilegi, occorra valutare l'opportunità di riformare il privilegio generale ad oggi riconosciuto per i crediti dell'impresa artigiana e delle società cooperative di produzione e lavoro, attualmente disciplinato dall'articolo 2751-*bis*, co.1, n.5, del codice civile.

Si ritiene, infatti, che, pur mantenendo la sua validità per i settori che già intende proteggere, la norma vada rivista in una diversa ottica, guardando alle imprese di più piccole dimensioni, ovvero ai soggetti più esposti a livello di mercato e, quindi, meritevoli di tutela dal punto di vista della salvaguardia dei crediti vantati verso i terzi, così come a suo tempo fece il Legislatore nei confronti delle imprese artigiane e delle cooperative.

In particolare, occorrerebbe rendere applicabile il privilegio anche ai crediti delle cd. *piccole e micro imprese*, così come definite dalla Direttiva 2013/34/UE. Al riguardo, si ricorda che:

- per **micro impresa** si intende quella con:
  - a) totale dello stato patrimoniale: 350.000 euro;
  - b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 700.000 euro;
  - c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 10;
- per **piccola impresa** si intende quella che alla data di chiusura del bilancio non supera i limiti numerici di almeno due dei tre criteri seguenti:
  - a) totale dello stato patrimoniale: 4.000.000 euro;
  - b) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 8.000.000 euro;
  - c) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 50;

Ad oggi, infatti, le piccole e microimprese costituiscono una larga parte del tessuto imprenditoriale italiano, svolgendo un ruolo fondamentale nello sviluppo imprenditoriale e nella creazione di posti di lavoro.

Tenuto conto del gran numero di imprese che fanno parte di questa categoria, già ampiamente riconosciuta come meritevole di tutela da parte dell'Unione europea, e, quindi, anche dell'ordinamento italiano, si ritiene che occorra valutare l'opportunità di estendere la disposizione che riconosce il privilegio generale anche ai crediti vantati dalle *piccole e micro imprese*.

Ciò consentirebbe di far rientrare nella norma agevolativa anche i crediti vantati dalle piccole imprese edili (ad es. quelle effettuano attività complementari all'edilizia quali impiantistica, finiture interne ed esterne e lavori similari) che, proprio a causa della particolare struttura produttiva e della tipologia delle commesse eseguite, non trovano adeguata tutela rispetto al soddisfacimento del credito, ove la committenza sia sottoposta a procedure concorsuali.

---

### **Proposta Ance**

- **introduzione del privilegio generale sui crediti delle *piccole e micro imprese*.**

#### **LE CRISI D'IMPRESA E I CONTRATTI PUBBLICI**

##### **Partecipazione alle gare ed esecuzione del contratto per le imprese in concordato**

Il decreto prevede la possibilità, per imprese ammesse al concordato preventivo (in continuità o liquidatorio), di continuare a partecipare alle gare. Alle imprese ammesse al concordato liquidatorio, poi, viene consentita anche la prosecuzione dei contratti pubblici in essere, a condizione che un professionista designato dal debitore attesti che la continuazione sia necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio.

Inoltre, la lettera normativa consente sia la continuazione che l'accesso ai nuovi affidamenti anche in caso di concordato preventivo c.d. "in bianco".

Ciò posto, tali previsioni, ad avviso di ANCE, andrebbero fortemente circoscritte, al fine di tutelare l'interesse pubblico al completamento delle opere, e garantire una sana concorrenza sul mercato.

Occorre, infatti, tutelare, in primo luogo, il principio di concorrenza e *par condicio* fra le imprese, evitando che tali soggetti, nella formulazione delle offerte, possano trarre vantaggio dalla propria situazione di crisi, stanti le particolari tutele dalle azioni esecutive dei creditori di cui godono.

Ciò in considerazione del fatto che l'impresa sottoposta a tali procedure, potrebbe non offrire sufficienti garanzie circa l'effettiva possibilità di adempiere alla propria offerta, essendo in una fase critica della sua attività.

Ne deriva che la preclusione alla partecipazione per tali soggetti (sia in forma singola che raggruppati) tutelerebbe anche il buon andamento dell'attività amministrativa, e soprattutto il superiore interesse pubblico alla realizzazione dell'opera.

---

### **Proposta Ance**

- Vietare chiaramente la **partecipazione a nuove procedure di gara**, nonché la **prosecuzione dei contratti già in corso**, alle imprese in **concordato preventivo "liquidatorio" o con cessione di ramo d'azienda, a quelle che accedano al concordato "in bianco"**. Ciò anche in linea con gli articoli 80 e 110 del Codice dei contratti pubblici, D.lgs. n. 50/2016, che escludono dalla partecipazione a nuove gare e dalla prosecuzione dei contratti in essere le imprese in concordato preventivo liquidatorio.
- Per le sole imprese in **concordato con continuità**, prevedere la possibilità di partecipare alle gare e di proseguire nei contratti in corso nella sola ipotesi in cui sia stato presentato, ai fini dell'ammissione alla continuità, un **piano di rientro che preveda la soddisfazione di ciascun credito chirografario nella misura minima del 50%**, nonché l'ottemperanza al divieto di cessione del ramo d'azienda relativo al contratto d'appalto.

### **Raggruppamenti temporanei di imprese:**

#### **A) Crediti delle mandanti**

I crediti delle mandanti derivano da prestazioni diverse e ulteriori rispetto a quelle realizzate dalla mandataria stessa. È, infatti, noto il principio secondo cui ognuno degli operatori economici riuniti conserva la propria autonomia gestionale, patrimoniale e fiscale come previsto dall'art. 48, comma 16, del D.lgs. 50/2016. A conferma di ciò, vi è il fatto che, per consolidata giurisprudenza, contestualmente al pagamento, sorge automaticamente in capo alla mandataria l'obbligo di versare alle mandanti le somme riscosse in loro nome e per loro conto.

Non si vedono pertanto ragioni per cui tale meccanismo debba subire deroghe in caso di liquidazione giudiziale (fallimento) della mandataria.

Peraltro, la stazione appaltante, a fronte del mancato pagamento alle mandanti dei lavori dalle stesse effettuati, potrebbe vedere fortemente compromessa la possibilità di corretto completamento dell'appalto, per sopravvenuta crisi di liquidità degli stessi. Sarebbe quindi illogico che, ai fini della riscossione dei crediti già liquidati dalla stazione appaltante, la mandante debba presentare istanza di insinuazione nel passivo fallimentare della mandataria.

---

### **Proposta Ance**

- Prevedere che, **in caso di dichiarazione di liquidazione giudiziale (fallimento) dell'impresa capogruppo di un'ATI**, o di altra procedura di crisi, i crediti maturati dalla mandante nei confronti della stazione appaltante e riscossi dalla mandataria - o dalla consortile - in virtù del rapporto di mandato non confluiscano nel passivo fallimentare, né si confondono con il patrimonio della mandataria. **I pagamenti successivi all'assoggettamento della mandataria alla procedura dovrebbero avvenire direttamente in capo alle mandanti.**

### **B) Ritardi nei pagamenti**

Tra le novità introdotte dal decreto, assume particolare rilevanza la nuova procedura di allerta e composizione assistita della crisi, che ha natura non giudiziale, con lo scopo di favorire la risoluzione della crisi, prima di giungere alle procedure di insolvenza "classiche".

Tra i possibili indicatori della crisi, che possono portare all'apertura della procedura di allerta o della composizione assistita, l'art. 13 del decreto annovera anche i reiterati e significativi ritardi nei pagamenti.

Ove tali ritardi coinvolgano le mandanti, si possono generare differimenti o sospensioni nello svolgimento dei lavori, che si ripercuotono negativamente sulla loro regolare esecuzione, frustrando l'interesse pubblico superiore alla realizzazione delle opere stesse.

---

### **Proposta Ance**

- Prevedere che, **ove ricorrano reiterati e significativi ritardi nei pagamenti della mandataria nei confronti delle mandanti**, anche nella fase di allerta e composizione assistita, accertate dalla stazione appaltante, per il contratto di appalto in corso, **si provveda al pagamento diretto alle mandanti** dell'importo dovuto per le prestazioni dalle stesse eseguite.

### **C) Restituzione dei finanziamenti**

Una questione ulteriore riguarda, poi, i finanziamenti effettuati alla società consortile da parte delle società aderenti all'ATI.

L'assoggettamento a procedura di liquidazione di una di esse può consentire al curatore di chiedere la restituzione del finanziamento con conseguente crisi della società consortile.

Al riguardo, dovrebbe essere previsto, per ovviare alla difficoltà ed in una prospettiva di salvaguardia della esecuzione dell'opera pubblica, che la restituzione del finanziamento avvenga solo dopo il compimento dell'opera ed il pagamento dei creditori della consortile.

---

### **Proposta Ance**

- Nei raggruppamenti, prevedere, nel caso di costituzione di una società consortile a valle, **la restituzione al curatore dei finanziamenti effettuati** alla suddetta società da parte delle imprese dell'ATI **avvenga solo dopo il completamento dell'opera ed il pagamento dei creditori** della società consortile.

### **Imprese in liquidazione giudiziale (fallite)**

Il decreto ha previsto, come auspicato a più riprese da ANCE, che le imprese in liquidazione giudiziale, ancorché autorizzate all'esercizio provvisorio, non possono partecipare a nuove procedure di affidamento o essere affidatarie di subappalti. Inoltre, va positivamente rilevato che il DL "Sblocca cantieri" ha anticipato l'entrata in vigore di tale divieto, originariamente fissato al 15 agosto 2020.

In linea con una simile previsione, occorre impedire ad imprese in stato di liquidazione giudiziale (fallimento), sebbene ammesse all'esercizio provvisorio dell'attività, anche di proseguire nei rapporti contrattuali già in essere.

Diversamente, infatti, si corre il rischio di produrre gravi alterazioni della concorrenza e del principio di parità di trattamento, considerate le particolari tutele dalle azioni esecutive di cui godono i soggetti ammessi a tali procedimenti.

Inoltre, l'impresa fallita non offre sufficienti garanzie per la prosecuzione del contratto d'appalto, con il pericolo di un grave danno al pubblico interesse sotteso alla commessa.

---

### **Proposta Ance**

- **Vietare alle imprese in liquidazione giudiziale (fallite) anche di continuare ad eseguire i contratti in corso.**

### **Scorrimento della graduatoria ("Interpello")**

Il decreto, nel riscrivere integralmente l'art. 110 del d.lgs. n. 50/2016, ha significativamente inciso sull'istituto dell'"interpello", imponendo alla Stazione appaltante, nel caso in cui l'aggiudicataria verta in stato di crisi, di ricorrere allo scorrimento della graduatoria – con sottoscrizione di un nuovo contratto con altra impresa concorrente alle medesime condizioni proposte dall'aggiudicataria originaria –, soltanto qualora non sia possibile la prosecuzione del contratto con quest'ultima, in quanto non sia stata autorizzata alla continuazione dei contratti pendenti.

Una previsione, questa, che compare, peraltro, tra quelle la cui entrata in vigore è stata anticipata dal DL Sblocca cantieri.

In particolare, fortemente critico è l'obbligo di applicare, in caso di scorrimento della graduatoria, il prezzo offerto dal contraente originario, in quanto, in caso di ribassi particolarmente elevati, tale condizione potrebbe compromettere l'eseguibilità

dell'appalto da parte del subentrante, costringendo l'amministrazione ad effettuare una nuova gara.

Pertanto, si rende necessario prevedere, in caso di crisi dell'aggiudicatario, che le Stazioni appaltanti possano interpellare liberamente gli operatori secondo l'ordine di graduatoria e, in tal caso, di applicare ad essi le condizioni proposte da questi in sede di offerta.

---

#### ***Proposta Ance***

- Introdurre la possibilità, per le Stazioni appaltanti, di **interpellare i concorrenti in graduatoria**, affidando la parte restante dei lavori alle condizioni proposte dall'operatore in sede di offerta, e non a quelle offerte dall'originario aggiudicatario